



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 27/1 lett. k) (pugno-gomitata-spalla), 15/1, del Regolamento di Giustizia:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto impugnato di squalifica del giocatore e tesserato Sig. W. J. N.;
- dispone la trasmissione al Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Veneto del video del fatto oggetto del provvedimento annullato per ogni eventuale conseguente determinazione nei confronti del tesserato e giocatore Sig. D.F.M., indicato con il n.6 nella lista gara (Mod.B) della Rugby Club Pasion di Prato ASD in occasione della gara disputata in data 21 gennaio 2023 tra la Rugby Club Pasion di Prato ASD e la Mogliano Veneto Rugby SSDARL;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 febbraio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali